

prefetture; per cui i Consigli di guerra sanno perfettamente se sono otto o nove le classi che costituiscono l'esercito permanente e quali sono precisamente quelle classi. D'altronde poi è bene si sappia che il diritto all'esenzione per un fratello al servizio militare dev'essere provato dagli iscritti con un documento speciale che vien rilasciato dall'autorità militare; or siccome questo non sarà rilasciato pei militari che non fanno parte dell'esercito permanente non potranno i Consigli di leva aver dubbi di sorta.

Per essi le classi ascritte all'esercito permanente sono nove, perchè, come ho detto prima, una parte di queste classi non è di quelle per le quali il contingente di prima categoria è fissato a 82,000 uomini.

Concludo poi dicendole che la dichiarazione fatta dall'onorevole Bertollo, che cioè la durata di servizio nell'esercito permanente sia di 9 anni, non posso accettarla in modo assoluto perchè la legge all'articolo 129 dà facoltà al Governo di stabilire la durata stessa in otto o nove anni.

È certo che se le classi resteranno per otto anni ascritte all'esercito permanente, secondo il concetto dell'onorevole Bertollo, ne avranno un minor beneficio le famiglie dei militari di quelle classi; ma non è certamente sotto questo punto di vista che può essere esaminata la facoltà di cui all'articolo 129, ispirata ai bisogni della costituzione dell'esercito, ed il Governo non può a meno di avere in questo una piena libertà di azione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzolini, relatore.** L'onorevole ministro della guerra ha precisamente esposto quanto aveva in animo di dire io; quindi rinuncio a parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

**Bertollo.** Alieno dal fare qualsiasi opposizione, debbo fare una raccomandazione pratica all'onorevole ministro: che cioè egli disponga affinché i comuni, a coloro che domandano il passaggio alla 3ª categoria per avere un fratello al militare servizio, rilascino una dichiarazione la quale, oltrechè affermare il diritto al passaggio richiesto, contemporaneamente dica se il fratello fa parte oppure no dell'esercito permanente. Diversamente i Consigli di leva come saranno informati... (*Interruzioni*).

*Una voce.* C'è la *Gazzetta ufficiale*.

**Bertollo.** Ma i Consigli di leva non avranno sempre lì pronta la *Gazzetta ufficiale*!

Io ho voluto fare una semplice raccomandazione. L'onorevole ministro l'accetterà o non l'ac-

cetterà; ma a mio credere, solamente col metodo da me proposto i Consigli di leva potranno provvedere all'assegnazione dell'iscritto alla 3ª categoria con piena cognizione di causa.

**Presidente.** Se nessuno più domanda di parlare s'intenderà approvata la modificazione all'articolo 87.

Ora pongo a partito l'articolo primo nel suo complesso che rileggo:

#### Art. 1.

“ All'articolo 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3ª) quale fu modificato con la legge dell'8 luglio 1883, n. 1469 (serie 3ª), come pure agli articoli 60, 61, 66, 68, 69, 75, 78 e 87 del medesimo testo unico, sono rispettivamente sostituiti i seguenti:

“ Art. 9. Il riparto fra i vari circondari del contingente di 1ª categoria è fatto per decreto reale in proporzione del numero totale degli iscritti della classe chiamata stati dichiarati idonei alle armi ed arruolati nella 1ª e 2ª categoria per ragione del numero estratto.

“ Art. 60. Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnerà al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente:

1. I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29; gl'iscritti che si trovarono nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno già ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli iscritti di cui all'articolo 121;

2. I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29, e i renitenti assolti o condannati, semprechè tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria;

3. Gli iscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

“ Nell'assegnazione degli iscritti alla 1ª categoria sarà provvisoriamente tenuto per base il numero degli iscritti che nella leva precedente costituirono la 1ª categoria. Nel caso però che il contingente di prima categoria della leva precedente fosse differente da quello della leva in corso, si avrà per base nell'assegnazione medesima la cifra che ne risulterà proporzionale.

“ Tutti i rimanenti capilista e iscritti non com-